

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 17-1706

Legge regionale n. 8/2017, articolo 2. Modifiche alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, di approvazione, per il triennio 2023-2025, delle Misure A e B afferenti al "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", con dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00.



Seduta N° 114

Adunanza 20 OTTOBRE 2025

Il giorno 20 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 17-1706/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 8/2017, articolo 2. Modifiche alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, di approvazione, per il triennio 2023-2025, delle Misure A e B afferenti al "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", con dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

la legge regionale n. 8/2017, così come modificata dalla legge regionale n. 28/2023, di disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, all'articolo 2, istituisce presso Finpiemonte S.p.A. il "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime" ripartito in due quote:

- la prima, destinata, tra l'altro, a finanziare misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (comma 3, lettera e),
- la seconda, finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del decreto legislativo n. 14/2019 (comma 5, lettera b);

con la deliberazione n. 12-7776 del 27 novembre 2023 la Giunta regionale ha approvato, per il triennio 2023-2025, le Misure A e B a valere rispettivamente sulla prima e seconda quota del suddetto Fondo, come di seguito descritte:

- la Misura A, per sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della

disponibilità immediata di liquidità per l'avvio delle procedure stesse, destinando euro 348.000,00;

- la Misura B, per erogare un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso dello stato di sovraindebitamento, prevedendo che il contributo sia destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice con accredito sul conto della procedura, destinando euro 1.152.000,00.

Premesso, inoltre, che l'articolo 104, comma 1, della legge regionale n. 9/2025, a modifica della lettera b), comma 5, dell'articolo 2, della citata legge regionale n. 8/2017, ha ampliato le ipotesi di procedure finanziabili dal Fondo (ex Misura B), prevedendo che, oltre ai soggetti "in possesso di accordo omologato dal giudice" a conclusione della procedura di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti, possano beneficiarne anche i soggetti che avviano le procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato, previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (decreto legislativo n. 14/2019).

Dato atto che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", quasi a conclusione di questo primo triennio di applicazione delle due Misure suddette e tenendo conto che nel corso della loro gestione sono state debitamente raccolte alcune difficoltà applicative segnalate dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), nonché al fine di adeguare la Misura B alla sopra rappresentata innovazione introdotta dal legislatore regionale, ha individuato i punti che necessitano di essere revisionati, come di seguito riportato:

- chiarimento della copertura dei costi: si rende necessario specificare la tipologia di spese coperte dal contributo, precisando che questo è destinato esclusivamente a coprire gli acconti sul compenso spettante all'OCC per l'apertura della pratica e la predisposizione della valutazione tecnico-economica iniziale, con esclusione dei costi documentali e delle spese accessorie, che restano a carico del soggetto sovraindebitato;
- disciplina dei casi di compenso inferiore a quanto erogato: è necessario prevedere che l'OCC non sia tenuto alla restituzione delle somme ricevute, nel caso in cui il Tribunale liquidi un compenso inferiore al contributo, a fronte della produzione della debita documentazione riferita ai costi effettivamente sostenuti;
- modulistica: risultano necessarie alcune modifiche al contenuto della domanda ed ai relativi obblighi dichiarativi da parte dell'OCC;
- adeguamento normativo: per quanto riguarda la Misura B si rende necessaria una revisione a seguito della modifica normativa intervenuta nel 2025, essendo ora possibile riconoscere il contributo previsto anche a coloro che abbiano ottenuto la sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata, rafforzando così l'efficacia degli strumenti di uscita dallo stato di sovraindebitamento.

Preso atto che, come da nota prot. n. 11686 del 19 settembre 2025, conservata agli atti del suddetto Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", Finpiemonte S.p.A. ha rappresentato la situazione, alla data del 2 settembre 2025, afferente al numero di domande pervenute, rispettivamente per le Misure A e B, registrando un trend di significativo aumento, negli ultimi 8 mesi del 2025, riguardante la Misura A.

Dato atto che il medesimo Settore, al fine di consentire una migliore efficacia delle misure approvate dalla DGR n. 12-7776 del 27 novembre 2023, in coerenza con il citato trend registrato riguardo all'utilizzo delle risorse, pari ad euro 1.500.000,00, ha verificato che risulta necessario prevedere una rimodulazione delle stesse tra le due Misure, destinando euro 648.000,00 per la Misura A ed euro 852.000,00 per la Misura B.

Sentita, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8/2017, la Commissione consiliare competente, che nella seduta del 13 ottobre 2025, ha espresso parere

favorevole sui contenuti sopra rappresentati.

Visti:

- la legge n. 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento";
- il decreto legislativo n. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Attestato che , ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto finalizzato alla mera rimodulazione tra misure A e B delle risorse già stanziare con DGR 12-7776 del 27 novembre 2023 ed impegnate con DD 427/A2009B/2023 dell'11 dicembre 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della legge regionale n. 8/2017, in sostituzione di quelli di cui alla D.G.R. n. 12-7776 del 27 novembre 2023, gli allegati A1 e B1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenenti, rispettivamente, gli aggiornamenti, come in premessa rappresentati, alla Misura A ed alla Misura B, al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di uscita dallo stato di sovraindebitamento ivi previsti, in conformità alle innovazioni introdotte nel 2025 dal legislatore regionale, disponendo di rimodulare la dotazione finanziaria complessiva, stabilita dalla D.G.R. stessa in euro 1.500.000,00, come di seguito indicato:

- euro 648.000,00 per la Misura A, finalizzata a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata di liquidità per l'avvio delle procedure stesse (articolo 2, comma 3, lettera e),
- euro 852.000,00 per la Misura B, finalizzata ad erogare un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso dello stato di sovraindebitamento, prevedendo che il contributo sia destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ed a coloro che abbiano ottenuto la sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata con accredito sul conto della procedura;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione di eventuali modifiche da apportare alle schede delle suddette Misure nei contenuti prettamente tecnici;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella

Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

ALLEGATO A1
MISURA A

Titolo	MISURA A: Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento da parte di soggetti privi della disponibilità immediata presso l'Organismo di Composizione della Crisi competente territorialmente.(D.lgs12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n, 155, di seguito Codice o CCII).
Soggetti destinatari e beneficiari	<p>I soggetti destinatari del contributo sono gli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte.</p> <p>I beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.</p>
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta complessivamente a Euro 648.000,00.
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia a copertura parziale dei costi di avvio della procedura da parte dei soggetti impossibilitati a provvedere all'avvio della procedura segnalati dall'OCC medesimo.</p> <p>Per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice) il contributo a fondo perduto ammonta ad euro 2.000,00 erogato in due acconti di 1.000,00 euro ciascuno.</p> <p>Restano a carico del soggetto sovraindebitato tutti i costi per la produzione dei documenti utili alla procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni notarili, la due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale, le visure ecc) e le spese di Giustizia relative al contributo unificato e alla marca da bollo per il deposito in Tribunale.</p>
Regime di aiuto	<p>Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE)-2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.</p>

	L'impresa beneficiaria deve essere attiva.
Tipologia della procedura	<p>La misura contribuisce all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e si riferisce agli acconti sul compenso spettanti all'OCC per l'apertura della pratica e la predisposizione di una prima valutazione tecnico economica validata dall'OCC per il tramite del gestore secondo le modalità di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.</p> <p>La pratica dovrà essere aperta presso uno degli OCC iscritti nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia aventi sede legale e operativa in Piemonte.</p> <p>Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare una sola domanda presso un solo OCC.</p> <p>Sono ammissibili le domande presentate dagli OCC riferite a istanze avviate dal 1° gennaio 2023.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste avanzate dagli OCC e fino ad esaurimento delle risorse della prima quota del fondo.</p> <p>In caso di istanze rinunciate l'OCC è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalare immediatamente a Finpiemonte l'avvenuta rinuncia del beneficiario sovraindebitato; - documentare l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti dall'OCC fino alla rinuncia; - restituire a Finpiemonte la quota parte delle risorse non utilizzate. <p>Nel caso in cui al termine della procedura venisse liquidato dal Tribunale un compenso inferiore al contributo versato da Finpiemonte, l'OCC non è tenuto a restituire le somme ricevute, purché queste corrispondano a costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>La fase di istruttoria effettuata dall'OCC nell'ambito dell'analisi della situazione di crisi da parte del gestore ai sensi del Codice deve precedere la fase di presentazione della richiesta di contributo.</p> <p>Le istanze verranno trasmesse dall'OCC a Finpiemonte.</p> <p>La domanda di contributo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la domanda del primo acconto del contributo pari al 50%; - una autodichiarazione dell'OCC che, effettuata la valutazione del soggetto sovraindebitato, attesti, sulla base delle dichiarazioni ricevute dallo stesso, la sua situazione di indisponibilità di liquidità per l'avvio della procedura e che sussiste la possibilità di conclusione del procedimento di deposito dell'istanza; - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - dichiarazione dell'OCC di non aver richiesto e di non richiedere al soggetto debitore ulteriori somme a titolo di compenso dell'OCC fino all'avvenuto deposito della proposta; - la dichiarazione che non è già stato e che non verrà richiesto altro contributo a copertura degli stessi costi già coperti dal presente contributo ad altri soggetti pubblici/privati; - l'impegno a depositare la proposta in Tribunale entro il tempo massimo di mesi 6 dalla data di comunicazione all'OCC del provvedimento di concessione del contributo salvo motivata richiesta di proroga. Sono esclusi dal calcolo del termine di 6 mesi il mese di agosto e il periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 7 gennaio.

	<p>La richiesta della seconda quota a saldo pari al restante 50% dovrà essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successivamente al conferimento/nomina dei professionisti incaricati; - dietro presentazione della ricevuta della Cancelleria del Tribunale dell'avvenuto deposito della proposta e della relazione particolareggiata. <p>Nella relazione particolareggiata dovrà essere verificata l'indicazione della detrazione del contributo rispetto ai costi della procedura.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); – il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; – presenza e completezza della documentazione presentata per il primo acconto e per il saldo come sopra elencata. <p>Al termine dell'istruttoria formale Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo all'OCC.</p> <p>Si precisa che il contributo di 1.200,00 euro corrisposto all'OCC farà parte integrante del compenso dell'OCC e pertanto nella relazione particolareggiata depositata dall'esperto dovrà essere fatto apposito riferimento all'ottenimento di tale contributo calcolandolo in detrazione al costo complessivo della procedura.</p>
Termini	<p>Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del primo acconto sarà di 20 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del secondo acconto sarà di 15 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.</p>
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; – effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; – realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato A, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; – assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo è erogato ai destinatari del contributo da Finpiemonte in esito alla verifica positiva dell'istruttoria trasmessa con la richiesta di contributo.</p>

ALLEGATO B1
MISURA B

Titolo	MISURA B: Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento.
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), al fine di facilitare l'esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l'usura.
Soggetti beneficiari	Soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a Euro 852.000,00.
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di importo pari ad Euro 4.000,00 da mettere a disposizione della procedura e da inserirsi tra le voci dell'attivo contenute nel ricorso e da erogarsi a seguito della sentenza di omologa o della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Regime di aiuto	<p>Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.</p>
Tipologia della procedura	<p>La misura contribuisce all'esdebitazione in presenza di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata.</p> <p>Gli OCC, (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte, possono presentare per ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento una sola domanda di contributo.</p> <p>Sono ammissibili domande di contributo riferite a procedure con incarico conferito all'OCC a partire dal 1° gennaio 2023.</p>

	<p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>La domanda viene presentata dall'OCC a Finpiemonte.</p> <p>La domanda dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - la dichiarazione rilasciata dall'OCC che depositerà, a seconda dei casi, la proposta o il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata in Tribunale entro il tempo massimo di 20 giorni dalla data della comunicazione all'OCC della dichiarazione di impegno di Finpiemonte all'erogazione del contributo; - la richiesta di prenotazione della somma di Euro 4.000,00 da inserire nell'attivo della proposta o nell'attivo indicato nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata; - l'impegno a documentare a Finpiemonte l'avvenuto deposito della proposta o del ricorso in Tribunale e l'avvenuta sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione controllata; - l'impegno a comunicare la mancata omologazione della proposta o il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del Tribunale ovvero la rinuncia del soggetto sovraindebitato o di qualsiasi altro evento che impedisca il deposito della proposta o del ricorso. <p>Finpiemonte ricevuta l'istanza con la documentazione completa a corredo, valutato il possesso dei requisiti del soggetto beneficiario, anche con riferimento ai requisiti per il rispetto del De minimis per le imprese, e verificata la disponibilità delle risorse, rilascia la dichiarazione di impegno all'erogazione del contributo ad avvenuta sentenza di omologazione della proposta o all'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sul conto corrente della procedura intestato al soggetto sovraindebitato.</p> <p>Entro 15 giorni dall'avvenuta sentenza di omologazione della proposta o dall'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata e a seguito della pubblicazione dell'atto del Tribunale su Amministrazione Trasparente, l'OCC trasmette a Finpiemonte la relativa documentazione nonché la richiesta di erogazione del contributo.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sentenza di omologa del giudice o di apertura della liquidazione controllata; - ricorso, relazione particolareggiata e memorie integrative che incidano sul ricorso nel quale deve essere esplicitamente inserita la somma di euro 4.000,00 nell'attivo; - sentenza di omologa o di apertura della liquidazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); - rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; - presenza e correttezza della documentazione prodotta. <p>Al termine dell'istruttoria Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo.</p>
Termini	<p>Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di prenotazione presentata a</p>

	<p>Finpiemonte dall'OCC.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di erogazione del contributo sarà di 15 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda di erogazione presentata a Finpiemonte dall'OCC.</p>
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato B, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo è erogato ai beneficiari da Finpiemonte in esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa con la richiesta di contributo.</p>